

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2018, n. 17-7510

**Legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettera a). Approvazione di indirizzi e criteri, per il triennio 2018-2020, per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- nell'ambito del Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione 2014-2020 dell'Unione Europea (UE), l'Italia ha approvato il Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020, uno strumento di priorità e coordinamento a disposizione di tutti gli attori del sistema della ricerca e dell'innovazione che individua i macro-obiettivi e le azioni correlate;
- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 che istituisce il sistema regionale per la ricerca e l'innovazione, piattaforma normativa per la gestione dei fondi destinati a sostenere le attività di ricerca e innovazione di qualsiasi ente pubblico e privato se ne faccia portatore;
- il settore della ricerca agricola e forestale, inserito nella programmazione regionale della R&S, assume una sua specificità legata alla peculiarità del comparto, ribadita dall'UE che le riserva norme speciali nell'ambito della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca (2006/C 323/01);

premesso inoltre che, per ciò che concerne la ricerca nel campo del tartufo e della tartufigicoltura:

- la Regione Piemonte, in attuazione della specifica normativa di settore, a partire dal 1998, ha partecipato, in collaborazione con altre Regioni a vocazione tartufigena, ad alcuni progetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativi alle biotecnologie applicate ai funghi del genere *Tuber* che, partendo dalle specie più facilmente indagabili, hanno permesso l'individuazione di strumentazioni e metodologie idonee alla prosecuzione delle indagini anche sulle specie più pregiate ed interessanti a livello commerciale;
- nell'ambito del Programma INTERREG Alcotra 2000-2006, la Regione Piemonte, in partenariato con il capofila Hautes Alpes Développement e con la Chambre d'Agriculture des Hautes Alpes, ha attuato insieme all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA) un progetto triennale Verchamp con l'obiettivo di valorizzare i terreni marginali delle zone svantaggiate, realizzando colture eco-compatibili ed economicamente redditizie. Il progetto ha permesso di approfondire le conoscenze tecnico economiche del settore in Piemonte realizzando una prima cartografia delle vocazioni tartufigene del territorio nonché i primi studi socio-economici e di filiera;
- l'attività tecnico divulgativa nel campo della tartufigicoltura si è ampliata con il progetto Amycoforest presentato dalla capofila Regione Piemonte nell'ambito del Programma INTERREG Alcotra 2007-2013 insieme all'Università degli Studi di Genova, alla Regione Liguria, alla Provincia di Imperia e al Centre Régional de la Propriété Forestière della Regione Rhône-Alpes e con la collaborazione di IPLA e dell'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. Il progetto ha inteso promuovere lo sviluppo di una selvicoltura favorevole alla produzione fungina, mettendo a punto modelli selvicolturali mirati ad aumentare la produttività di funghi e tartufi in bosco, salvaguardando biodiversità, biomassa e produzione legnosa;
- allo scopo di divulgare le principali conoscenze acquisite a conclusione dei progetti più significativi sono stati realizzati manuali tecnici e pubblicazioni specifiche, disponibili sul sito internet della Regione Piemonte, mentre dati geografici vettoriali relativi alle carte di potenzialità alla produzione dei tartufi sono scaricabili dal Geoportale Piemonte;

richiamato che:

- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), per l'attuazione delle finalità in essa previste, all'articolo 3 comma 1 lettera a) dispone, nell'ambito degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, il finanziamento di attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;
- lo stesso articolo 3 della legge sopra citata dispone che la Giunta regionale approvi il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, sulla base delle proposte formulate dalla Consulta di cui all'articolo 4 bis della legge medesima e delle risorse disponibili derivanti dalla tassa di concessione annuale versata dai cercatori per il rilascio del permesso per la ricerca e la raccolta dei tartufi di cui all'art. 10;

dato atto che:

- gli indirizzi relativi alle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata sono stati oggetto di confronto per l'elaborazione di una proposta nell'ambito della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, nominata con DGR 12 gennaio 2015, n. 23-894, la quale, nella seduta del 28/05/2018, come da verbale agli atti del Settore Foreste, ha demandato ulteriori approfondimenti ad un tavolo tecnico ristretto costituito dalla Segreteria della Consulta stessa e dai componenti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Centro Nazionale Studi Tartufo e dal soggetto attuatore I.P.L.A. S.p.A.;
- gli approfondimenti svolti dal sopra citato tavolo hanno riscontrato la coerenza degli indirizzi proposti per l'individuazione delle linee obiettivo della ricerca e sperimentazione nel settore con le "linee guida prioritarie per l'impostazione dei futuri progetti di ricerca" individuate nell'ambito del Piano nazionale della filiera del tartufo, che ha ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22/02/2018;

dagli esiti dei lavori del suddetto tavolo è emerso che:

- la collaborazione tra organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza consente di assicurare un'ampia ricaduta dei risultati dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione sui territori piemontesi vocati alla tartuficoltura;
- per il triennio 2018-2020 risulta prioritario sviluppare le azioni attinenti a progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione finalizzati a:
  - a) censire e caratterizzare gli ambienti produttivi, sperimentare le modalità colturali del bosco mirate espressamente al mantenimento e miglioramento dell'habitat e all'incremento produttivo del tartufo o al recupero produttivo (micoselvicultura), in particolare per la salvaguardia degli ambienti produttivi di *T. magnatum*;
  - b) caratterizzare la biodiversità microbica degli habitat tartufigeni e monitorarla in correlazione con le azioni di gestione degli ambienti produttivi naturali indicati al precedente punto a);
  - c) perfezionare protocolli di certificazione delle piante micorrizzate da condividere a livello interregionale;
  - d) sviluppare protocolli innovativi per la certificazione di qualità dei prodotti della filiera del tartufo;

visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

preso atto che l'attività oggetto di finanziamento regionale previsto da questo atto è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafi 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafi 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;
- all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

richiamato inoltre che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea;

richiamato, altresì, che, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

ritenuto di:

- approvare, per le finalità di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) della l.r.16/2008, gli "Indirizzi e criteri per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata", di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- demandare al Settore Foreste della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione per finalità di legge sopra richiamate;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

per le ragioni esposte in premessa;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1) di approvare gli "Indirizzi e criteri per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata nel settore del tartufo 2018-2020 ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettera a)", di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il finanziamento di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

2.1) all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

2.2) all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono

concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

2.3) all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

3) di disporre la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e di stabilire che l'attuazione della misura sia condizionata alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

4) di demandare al Settore Foreste della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 26 co. 1, del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**Indirizzi e criteri per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata nel settore del tartufo 2018-2020 ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettera a)**

## 1 - Indirizzi generali

### 1.1 Linee obiettivo

Le linee obiettivo, di seguito individuate, sono considerate i temi primari sui quali la Regione Piemonte intende puntare, per il triennio 2018-2020, la propria attenzione in coerenza con le "linee guida prioritarie per l'impostazione dei futuri progetti di ricerca" individuate nell'ambito del Piano nazionale della filiera del tartufo, che ha ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22/02/2018.

Le proposte progettuali di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel settore del tartufo e della tartuficoltura, al fine di essere ammesse al finanziamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2008, sulla base delle presenti disposizioni, devono, pertanto, coordinarsi con le suddette linee guida prioritarie, come di seguito riportate:

1) Salvaguardia ambientale e gestione degli ambienti produttivi naturali

L'obiettivo che si pone questa linea di ricerca è quello di censire e caratterizzare gli ambienti produttivi, sperimentare le modalità colturali del bosco mirate espressamente al mantenimento e miglioramento dell'habitat e all'incremento produttivo del tartufo o al recupero produttivo (micoselvicoltura), in particolare per la salvaguardia degli ambienti produttivi di *T. magnatum*, unico tartufo a non essere ancora coltivato con successo.

2) Studio e conservazione della biodiversità tartufigola e di quella microbica ad essa associata

L'obiettivo che si propone questa linea di ricerca è la caratterizzazione della biodiversità tartufigola e microbica ad essa associata ed il suo monitoraggio spazio-temporale con metodologie di campionamento appropriate a livello statistico.

3) Miglioramento quali-quantitativo delle produzioni in tartufige coltivate e sviluppo di modelli previsionali

La produzione di tartufi nelle tartufige coltivate viene sempre più a compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale, soprattutto per quanto riguarda *T. melanosporum* e *T. aestivum*. Tale situazione non è ancora raggiungibile per *T. magnatum* poiché i tentativi di coltivarlo sono andati spesso incontro a fallimento.

Quindi sarebbe opportuno mettere in atto una ricerca applicata che si concentri su:

- sviluppo di tecniche di coltivazione specifiche per *T. magnatum*;
- perfezionamento delle tecniche di inoculazione miceliare e selezione genetica di ceppi in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche delle stazioni di impianto per un miglioramento degli standard produttivi;
- applicazione delle conoscenze acquisite con gli studi di biodiversità microbica in ambito naturale per migliorare la qualità del prodotto e favorire la permanenza del tartufo negli ambienti tartufigeni.

4) Sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione dei prodotti della filiera tartufiga

Il rischio di frode e di erronea identificazione dei tartufi motiva fortemente l'esigenza di una tracciabilità affidabile lungo tutta la filiera tartufiga. In tal senso gli sforzi dovrebbero essere indirizzati

alla realizzazione di una carta d'identità univoca per ogni zona geografica vocata, comprendente un approfondimento dell'habitat della tartufaia, il bouquet aromatico distintivo della specie e dell'area geografica d'origine e la diversità genetica dei ceppi fungini. In tal senso la ricerca si potrebbe articolare attraverso le seguenti proposte di studio:

- Tracciabilità geografica dei tartufi pregiati mediante analisi dei composti volatili; questi dati potranno essere correlati con l'analisi della biodiversità genetica; per alcune specie di tartufo l'associazione fra composti volatili e profilo genetico potrebbe portare all'individuazione di genotipi/ecotipi qualitativamente superiori rispetto ai prodotti esistenti attualmente sul mercato;
- Caratterizzazione dei profili aromatici nelle fasi di sviluppo e maturazione dei carpofori di diverse specie di *Tuber* mediante analisi dei composti volatili, al fine di riuscire a risalire al tempo trascorso dalla raccolta dei corpi fruttiferi ed una valorizzazione del prodotto nel grado di maturazione ottimale;
- Produzione di modelli omologati di tracciabilità molecolare per la tutela delle produzioni regionali/nazionali. Sviluppo di nuovi marker molecolari per l'identificazione certa di diverse specie di *Tuber* in ogni stadio del ciclo vitale, in preparati alimentari, in conservati ed in piantine micorrizate.

## 1.2 Azioni prioritarie

Le azioni da sviluppare prioritariamente sono le seguenti:

- censimento e caratterizzazione degli ambienti produttivi, e sperimentazione delle modalità colturali del bosco mirate espressamente al mantenimento e miglioramento dell'habitat e all'incremento produttivo del tartufo o al recupero produttivo (micoselvicoltura), in particolare per la salvaguardia degli ambienti produttivi di *T. magnatum*;
- caratterizzazione della biodiversità microbica degli habitat tartufigeni e suo monitoraggio in correlazione con le azioni di gestione degli ambienti produttivi naturali indicati al precedente punto a);
- perfezionamento di protocolli di certificazione delle piante micorrizate (~~n.d.r.~~ il protocollo dovrebbe essere condiviso a livello interregionale, in questa fase è possibile adottare quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna, citata ad esempio nell'ambito del già citato Piano nazionale della filiera del tartufo);
- sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione di qualità dei prodotti della filiera del tartufo.

## 1.3 Le tipologie di attività finanziabili

Ricerca: progetti volti alla creazione di nuove conoscenze. Sono esclusi gli studi di fattibilità.

Sperimentazione: progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni sul territorio regionale.

Dimostrazione: progetti che consentono la diffusione e l'adozione sul territorio regionale di conoscenze ed innovazioni tecniche consolidate.

## 1.4 L'individuazione delle proposte progettuali

Sulla base delle disponibilità delle risorse finanziarie, le proposte progettuali di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel settore del tartufo e della tartuficoltura, al fine di essere ammesse al finanziamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2008, sono individuate mediante una delle seguenti modalità:

- il bando pubblico per progetto;
- l'attività negoziata o a regia regionale;

- la partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali.

### 1.5 I soggetti proponenti

Il soggetti proponenti, costituiti in gruppo di ricerca, possono appartenere alle seguenti tipologie:

- a) organismo di ricerca, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
- b) organismo tecnico, ossia un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
  - Società a partecipazione regionale che svolgono ricerca e sperimentazione nel campo del tartufo e della tartuficoltura;
  - Istituti e scuole forestali e agrarie;
  - Associazioni di cercatori di tartufo, di tartuficoltori e loro unioni;
  - Consorzi operanti nel settore;
  - Società di servizi operanti nel settore.

### 1.6 Le tipologie di spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono quelle relative a:

- personale;
- trasferte del personale;
- costo d'uso delle attrezzature;
- materiale di consumo;
- collaborazioni (consulenze) esterne;
- altri costi (affitti, noleggi, conto-terzi, acquisto servizi).

Sono altresì ammissibili le spese generali, direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo e per una entità massima pari al 8% della somma delle voci precedenti.

### 1.7 Intensità del finanziamento regionale e modalità di rendicontazione

Con intensità del finanziamento si intende l'importo lordo del finanziamento espresso in percentuale dei costi ammessi del progetto.

Tipologie organizzative	Intensità del finanziamento regionale
Bando per progetto	80,00%
Attività negoziata	Fino al 100%
Partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali	Fino al 100%

Il cofinanziamento regionale è riconosciuto come percentuale dei costi ammessi del progetto. La rendicontazione avviene mediante la presentazione di un rendiconto contabile delle spese effettuate che deve essere approvato dall'organo deliberante del Soggetto beneficiario (consiglio d'amministrazione, consiglio di dipartimento, ecc.). La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del Soggetto beneficiario per 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli. Il controllo degli aspetti contabili sarà effettuato secondo normativa vigente.



## **1.8 Il legame con il territorio**

Le tematiche di ricerca devono essere collegate alle peculiarità ed alle esigenze del territorio piemontese.

I progetti devono essere svolti sul territorio regionale, o, nel caso di partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali riguardare temi di interesse regionale, con esclusione delle attività di gestione ed elaborazione dati, nonché di determinazioni analitiche specialistiche.

## **2 – Bandi di ricerca**

Il **bando per progetto** consiste nella individuazione da parte della Regione, in coerenza con le linee obiettivo e sentiti i diversi soggetti interessati, di un tema specifico per il quale la Regione richiede pubblicamente la presentazione di un progetto.

Valgono le seguenti indicazioni.

### **2.1 L'organizzazione del progetto**

Il progetto è realizzato da un gruppo di ricerca costituito da:

- un soggetto capofila, che coordina il progetto;
- uno o più partecipanti.

### **2.2 Il coordinamento del progetto**

Il progetto è coordinato da un soggetto capofila che è unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale.

Il soggetto capofila coordina il gruppo di lavoro, presenta una scheda descrittiva e un preventivo di spesa complessivi per il progetto, assicura il buon funzionamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, stipula un contratto (convenzione) con la Regione, provvede al pagamento delle attività dei partecipanti.

La proposta di progetto presentata deve contenere tutte le informazioni organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie relative all'intera durata del progetto.

Il soggetto capofila individua:

- un coordinatore (persona fisica) responsabile della ricerca che presenta un curriculum che assicuri la sua idoneità alla copertura del ruolo;
- un referente scientifico, facente parte di una delle Istituzioni scientifiche, che si assuma la responsabilità degli aspetti metodologici e della validazione dei risultati dell'intero progetto.

Il coordinatore può coincidere con il referente scientifico.

### **2.3 La durata del progetto**

In relazione alle caratteristiche del progetto, la sua durata potrà essere fino a 36 mesi e verrà specificata all'interno del bando.

### **2.4 Gli aspetti finanziari**

I costi ammessi del progetto sono sostenuti da:

- a) finanziamento regionale;
- b) autofinanziamento del gruppo di ricerca;

c) cofinanziamento da parte di sponsor.

Il finanziamento regionale è erogato nell'intensità e secondo le modalità di rendicontazione descritte al punto 1.6.

Il gruppo di ricerca assicura l'autofinanziamento, ossia la parte dei costi ammessi non coperti dal finanziamento regionale.

Al progetto possono inoltre aderire soggetti pubblici e/o privati (sponsor) che non partecipano alle attività ma le cofinanziano. Il cofinanziamento di sponsor pubblico riduce la percentuale di finanziamento regionale. Il cofinanziamento di sponsor privato riduce l'autofinanziamento del gruppo di ricerca.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% dei relativi costi ammessi.

## **2.5 I rapporti contrattuali**

La Regione stipula una sola convenzione per ogni progetto, con il soggetto capofila, di durata pari a quella del progetto, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale, coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto. Il soggetto capofila riceve il finanziamento regionale per l'intero gruppo di ricerca e gestisce i rapporti con i partecipanti.

## **2.6 L'apertura dei bandi**

L'apertura dei bandi avviene mediante Determinazione della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, in cui, fra l'altro, sono indicati i tempi e le modalità di presentazione delle proposte.

# **3 - L'attività negoziata o a regia regionale**

L'attività negoziata prevede che la Regione possa, per progetti a ricaduta regionale oppure necessari a fare fronte a situazioni particolari (per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica) o di emergenza, costituire e finanziare un gruppo di ricerca specifico.

Il finanziamento regionale può raggiungere il 100% dei costi ammessi del progetto.

## **3.1 L'organizzazione del progetto**

Ogni progetto è realizzato da un gruppo di ricerca costituito da:

- un soggetto capofila, che coordina il progetto;
- uno o più partecipanti.

Il ruolo di soggetto capofila è assunto dalla Regione Piemonte che può trasferirlo, unitamente al coordinamento del progetto, a un partecipante che opera secondo le modalità previste al precedente punto 2.2.

Nel caso in cui la Regione Piemonte sia soggetto capofila, i partecipanti producono e inviano alla Regione una scheda descrittiva e un preventivo di spesa per le attività di loro competenza e per l'intera durata del progetto. La Regione provvederà all'armonizzazione dei documenti ricevuti in una scheda di progetto unitaria che deve contenere tutte le informazioni organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie relative all'intero progetto.

## **3.2 La durata del progetto**

La durata del progetto può essere fino a 36 mesi.

### **3.3 I rapporti contrattuali**

La Regione stipula una convenzione con ogni partecipante o unicamente con il soggetto capofila, di durata pari a quella del progetto, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale (coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto).

### **3.4 Gli aspetti finanziari**

Il finanziamento regionale può essere:

- a) una copertura al 100% della spesa ammessa, erogata annualmente su presentazione di fattura e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione;
- b) un contributo fino al 90% dei costi ammessi ed erogato annualmente su presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.6) e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione.

Il progetto può essere sostenuto da soggetti non partecipanti pubblici o privati (sponsor) che assicurano un cofinanziamento che integra e, di conseguenza, riduce quello regionale.

Per i progetti a contributo (punto b precedente) il cofinanziamento di sponsor pubblico riduce la percentuale di finanziamento regionale, mentre il cofinanziamento di sponsor privato riduce l'autofinanziamento del gruppo di ricerca.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% dei relativi costi ammessi.

## **4 – La partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali**

La Regione Piemonte può partecipare a programmi extraregionali, nel rispetto delle linee obiettivo individuate al precedente paragrafo 1.1, per promuovere e sostenere progetti di interesse regionale nell'ambito di programmi coordinati e finanziati a livello internazionale, nazionale o interregionale attenendosi alle modalità di presentazione delle proposte previste dai diversi programmi.

## **5 – Struttura competente**

È demandata alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi conseguenti all'approvazione degli indirizzi e dei criteri sopra esposti.